

Disciplinare di gara

Cod. 90_24 PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OGGETTO DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO NELL’AMBITO DEL PR FESR SARDEGNA 2021-2027 CCI 2021IT16RFPR015”

Azione 7.1.a Supporto tecnico e metodologico all’AdG e alle organizzazioni coinvolte nell’implementazione del PR

CUP: G76J25000010006

CIG B6517D8AA5

1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA	7
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	7
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3 IDENTIFICAZIONE	9
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	10
2.1 DOCUMENTI DI GARA	10
2.2. CHIARIMENTI	12
2.3. COMUNICAZIONI	12
3 – OGGETTO DELL'APPALTO. IMPORTI DELL'APPALTO	13
3.1 DURATA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO	15
3.2 REVISIONE PREZZI	15
4. - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
ART. 5 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	18
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA	21
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	21
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	22
7 AVVALIMENTO	23
8 SUBAPPALTO	25
9 GARANZIA PROVVISORIA	26
10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	29

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI.....	29
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	30
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	33
13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	38
13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	38
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO,	39
13.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	40
13.6 PATTO D'INTEGRITÀ	42
14.OFFERTA TECNICA.	42
14.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.....	46
15. OFFERTA ECONOMICA	47
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	48
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (da 0 a 80 punti).....	49
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	53
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	56
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	56
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	57
18. - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	58

19.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	58
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	58
21.	ANOMALIA DELL'OFFERTA	60
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO	60
23.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	62
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	63
25.	ACCESSO AGLI ATTI.....	63
26.	CONTROVERSIE –	63
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	64

PREMESSA

Stazione appaltante: Sardegna Ricerche - via Palabanda 9 – 09123 Cagliari, C.F. 92024600923, P.Iva 01930910920. Tel. 070/92431, PEC protocollo@cert.sardegnaicerche.it.

Il Responsabile unico del progetto è Susanna Maxia.

Con atto del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 233 del 21 marzo 2025 questa Amministrazione ha deciso di affidare con procedura aperta il servizio di “Assistenza tecnica per l’attuazione del programma oggetto della delega delle funzioni di organismo intermedio nell’ambito del PR FESR SARDEGNA 2021-2027”

La durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio della SARDEGNA (ITG2). Il luogo di stipula del contratto è CAGLIARI.

CIG B6517D8AA5 CUI S92024600923202400018 CUP: G76J25000010006

Il presente appalto viene finanziato mediante fondi del PR FESR SARDEGNA 2021-2027 CCI 2021IT16RFPR015 - Azione 7.1.a.

PRESENTAZIONE DI SARDEGNA RICERCHE

Sardegna Ricerche è un’Agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 è stata trasformata in agenzia della Regione Sardegna.

L’Agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi e gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/17 del 14.12.2023 Sardegna Ricerche è stata designata quale Organismo intermedio, ai sensi dell’art. 71, par. 3, Regolamento UE 2021/1060 per l’attuazione dei seguenti obiettivi specifici del PR FESR 2021-2027:

- RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;
- RSO 1.2 Azione 2.2.1 Digitalizzazione delle PMI;
- RSO 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

- RSO 2.6 Azione 3.6.3 Sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e promozione dell'impiego di materiali di riciclo come materie prime.

L'Accordo per la delega delle funzioni di Organismo intermedio nell'ambito del PR FESR Sardegna 2021-2027 tra l'Autorità di Gestione del PR FESR Sardegna 2021-2027 e l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche è stato stipulato in data 18/11/2024.

A Sardegna Ricerche, in veste di Organismo Intermedio, sono state delegate le funzioni di: programmazione, selezione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e verifiche di gestione delle operazioni, relative agli obiettivi specifici sopra riportati, per una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 157.522.740,00.

Sardegna Ricerche: <http://www.sardegna ricerche.it/>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche Piattaforma SardegnaCAT) accessibile all'indirizzo www.sardegna.cat.it, tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara e allegati.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.lgs 36/2023.

Nella presente procedura trovano applicazione i principi orizzontali e gli obblighi specifici (paragrafi 8.3 e 8.4 del Capitolato tecnico) (art. 9 Reg. 2021/1060) ovvero:

- il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
 - la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere;
 - la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), età od orientamento sessuale;
 - la promozione dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'art. 11 e dell'art. 191, par. 1, TFUE anche sulla base del principio di «non arrecare un danno significativo».
- Si ispira in particolare al principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale

1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegncat.it al link https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impresa/registrazione.jst;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguente link <https://sardegncat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per

una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna", "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" e "Istruzioni di gara" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo:

<https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS come specifiche credenziali fornite mediante carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;

c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma Sardegna CAT secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione *online* dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800.212.036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Disciplinare di gara;

- Allegato 1 Capitolato tecnico;
- Allegato 2 Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 - Schema di offerta economica;
- Allegato 4 - Gruppo di lavoro (Griglia figure professionali);
- Allegato 6 - Schema di contratto;
- Allegato 7- Modulo attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 8 Dichiarazione impresa ausiliaria
- Allegato 9 - Informativa privacy
- DGUE (Documento di gara unico europeo) da compilarsi direttamente sul format presente sul sistema SardegnaCat;
- Allegato C - Schema accordo di nomina del responsabile del trattamento dei dati;
- Codice di comportamento del personale del sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna. (<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/97208>);
- Allegato 10 – Guida alla compilazione del DGUE predisposta dalla Centrale di Committenza;
- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa così come definite nel paragrafo 1.1.;
- Allegato D Patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2/16 del 15.01.2025.
- Accordo fra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche per la Delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR 2021-2027.

La documentazione di gara allegata alla procedura - disponibile nella sezione “Allegati – Area visibile ai Fornitori” è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “gare e appalti”, al seguente link: <https://www.sardegna.comune.it/index.php?xsl=558&v=9&s=13&c=3127&nc=1&tipodoc=1&esito=0&scaduti=0> e sulla Piattaforma www.sardegna.comune.it - nella sezione “Servizi per le imprese” - “Bandi di gara” – Informazioni Bando. (tender 247831).

Sempre all'interno della sezione servizi per le imprese al seguente link: https://www.sardegna.comune.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst è possibile visionare e scaricare la documentazione messa a disposizione dalla piattaforma.

“Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale” sono disponibili all’indirizzo

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo> e i Manuali Operativi presenti sulla medesima piattaforma sono disponibili all’indirizzo:

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

2.2. CHIARIMENTI

Le informazioni complementari sul disciplinare e su tutti i documenti dell’appalto potranno essere richieste **fino al termine tassativo di 6 (sei) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (H 13 del giorno 20 maggio 2025)**

Le richieste di chiarimenti - formulate esclusivamente **in lingua italiana** - sulla presente procedura dovranno essere effettuate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il sistema di messaggistica del sistema SardegnaCAT.

Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti posti oltre tale limite. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla procedura di gara verranno comunicate, almeno **3 (tre) giorni - naturali e consecutivi** - prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte per il tramite di FAQ inviate sulla Piattaforma inviate sulla Piattaforma e pubblicate sul sito istituzionale.

Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori informazioni riguardanti la presente procedura.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Messaggi” della RdO di qualifica. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica di avviso della presenza di una comunicazione nell’area “Messaggi” all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’avviso riporta nell’oggetto il contenuto sintetico della comunicazione che potrà essere visualizzata nell’area Messaggi. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione della contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20, avvengono presso la Piattaforma, tramite la funzionalità "Messaggi" della RdO di qualifica.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO. IMPORTI DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di "Assistenza tecnica per l'attuazione del Programma oggetto della delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR SARDEGNA 2021-2027 CCI 2021IT16RFPR015 - Azione 7.1.a Supporto tecnico e metodologico all'AdG e alle organizzazioni coinvolte nell'implementazione del PR".

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che, i servizi richiesti rappresentano un sistema coordinato ed integrato di azioni interconnesse al punto che il mancato raggiungimento dei risultati richiesti relativi a una attività potrebbero inficiare il raggiungimento degli obiettivi relativi alle altre attività. La concatenazione e integrazione delle attività previste necessita di un'unica regia di coordinamento da parte dell'appaltatore. La suddivisione dell'appalto in lotti in questo caso renderebbe quindi vano il sistema di esecuzione e verifica dell'appalto.

Non saranno ammesse offerte non rispondenti alle specifiche tecniche minime previste nel Capitolato tecnico.

L'appalto dovrà essere eseguito, oltre che nel pieno rispetto delle richieste prescritte da Sardegna Ricerche attraverso il suindicato Capitolato, anche dell'offerta presentata in sede d'appalto e di tutti i documenti esecutivi del contratto.

L'importo a base d'appalto per l'esecuzione dei servizi in oggetto è pari a **€ 1.998.000,00 IVA esclusa.**

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale)	Importo
1	ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OGGETTO DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO NELL'AMBITO DEL PR FESR SARDEGNA 2021-2027	79420000-4 Servizi connessi alla gestione	P	€ 1.998.000,00

A) Importo a base di gara	€ 1.998.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
A) + B) Importo complessivo	€ 1.998.000,00

Oggetto dei servizi	CIG B6517D8AA5	Importo
<p>ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OGGETTO DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO NELL'AMBITO DEL PR FESR SARDEGNA 2021-2027 così articolata:</p> <p>Linea 1: Supporto nella predisposizione di documenti di programmazione e della documentazione a sostegno di eventuali riprogrammazioni</p> <p>Linea 2: Supporto all'Organismo intermedio nella gestione ed attuazione del Programma</p> <p>Linea 3: Supporto nella gestione e monitoraggio delle operazioni relative all'attuazione del Programma</p>		€ 1.998.000,00

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi al servizio in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e che, pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

È comunque onere dell'appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Sarà onere della stazione appaltante fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (proprie strutture e uffici) in cui lo stesso sia destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

3.1 DURATA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il presente appalto ha una durata pari a 52 mesi, con le suddivisioni indicate nel Capitolato Tecnico

Le prestazioni oggetto del presente appalto avranno decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a realizzare i servizi e i prodotti previsti dal Capitolato, secondo il cronoprogramma operativo definito nell'Offerta Tecnica, sulla base di quanto stabilito nel contratto e, ove necessario, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati e delle modalità di esecuzione, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per l'Ente.

3.2 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi sarà applicabile qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo; la stessa opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla prestazione da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al punto precedente, si utilizzano i seguenti indici di cui all'art. 60 comma 3 lettera b) del D.Lgs.36/2023 così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024:

Indice dei prezzi al consumo: Indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

Si applica l'art.60 del D.Lgs.36/2023 così come modificato dal Lgs. n. 209/2024.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice:

Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi di assistenza tecnica per l'attuazione del programma oggetto della delega delle funzioni di organismo intermedio nell'ambito del PR FESR SARDEGNA 2021-2027 e/o Programmi di attività cofinanziati con fonti di altra natura, assegnati a Sardegna Ricerche, per una durata massima di 52 mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 1.998.000,00, al netto di Iva

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto i sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice”:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pari a € 399.600,00, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale opzione potrà essere attivata da Sardegna Ricerche nel caso in cui soddisfatte le condizioni previste dal codice e nel caso in cui siano a disposizione le ulteriori risorse economiche.

Opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice:

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 6 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato massimo di tale opzione è pari a € **222.000** al netto di Iva.

Il valore globale stimato, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs 36/2023, dell'appalto è pari, al netto di Iva, a quanto di seguito riportato:

ASSISTENZA TECNICA per l'attuazione del programma oggetto della delega delle funzioni di organismo intermedio nell'ambito del PR FESR SARDEGNA 2021-2027 CIG B6517D8AA5 CUP G76J25000010006	Importo €. (Iva esclusa)
Importo a base di gara	€ 1.998.000,00
Importo per i servizi analoghi (ex art. 76, comma 6, del Codice)	€ 1.998.000,00

Importo per l'opzione di proroga 6 mesi (ex art. 120, comma 10 del Codice)	€ 222.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo (ex art. 120 comma 9 del Codice)	€ 399.600,00
Valore globale stimato	€ 4.617.600,00

4. - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice così come modificati dal D.Lgs. n. 209/2024.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) e 66, comma 1, lettera g), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente paragrafo che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Condizioni e requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice. Sardegna Ricerche verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche FVOE).

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi a detto sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità nazionale Anticorruzione, e dovranno consentire l'accesso alla repository documentale propria del FVOE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art.67 comma 3 del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 del Codice sono posseduti dalla consorziata esecutrice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. self cleaning).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nelle disposizioni che seguono.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato al D.lgs 36/2023 "II 11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri".

La prova è fornita mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio

Paese d'origine le forniture in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA

Per la partecipazione alla procedura non sono previsti limiti di accesso connessi alla **capacità economica finanziaria** degli operatori economici concorrenti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per quanto riguarda i requisiti di **capacità tecnica e professionale** è richiesto ad ogni concorrente, singolo o riunito l'esecuzione di contratti analoghi all'oggetto dell'appalto secondo quanto di seguito indicato:

Esecuzione **negli ultimi dieci anni - antecedenti la pubblicazione del bando di gara-** di uno o più contratti, a favore di Pubbliche amministrazioni per *servizi di Assistenza Tecnica relativi a Programmi Cofinanziati con Fondi SIE*, di importo complessivo pari almeno a € 1.000.000,00 (IVA esclusa), di importo minimo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa) per ogni contratto.

Si specifica che è necessario che i servizi e le attività eseguiti nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della gara siano coerenti dal punto di vista tecnico con quanto previsto nel capitolato tecnico e abbiano un grado di complessità e articolazione pari a quanto previsto nel capitolato medesimo.

Per ciascun servizio/contratto dovrà essere fornita: la descrizione della prestazione svolta, nonché il soggetto che ha svolto il servizio, quota parte percentuale (%) in caso di R.T.I, il relativo committente ed il periodo temporale (data inizio/data fine) in cui è stato eseguito.

La comprova del requisito richiesto per l'esecuzione dei servizi è fornita, tramite caricamento nel FVOE, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l'oggetto del servizio e delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, l'importo e il periodo di esecuzione (inizio e fine).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Per la partecipazione alla procedura non sono previsti limiti di accesso connessi alla **capacità economica finanziaria** degli operatori economici concorrenti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per la partecipazione alla procedura non sono previsti limiti di accesso connessi **alla capacità economica finanziaria** degli operatori economici concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Secondo quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 104 del codice così come sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

NB: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente alle relative dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento (e due distinte dichiarazioni dell'ausiliario), uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato, unitamente alle dichiarazioni dell'ausiliario, nell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta né la mancata presentazione delle relative dichiarazioni dell'ausiliario nell'offerta tecnica.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della

richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nel DGUE, le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite **dall'articolo 119** del Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i., **al quale si rinvia**, ed è soggetto al **vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche**.

Sardegna Ricerche corrisponde **direttamente** al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 119 del Decreto legislativo 36/2023 così come modificato dal D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende

subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 92.352,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità indicate dall'art.106 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

- Intestatario: SARDEGNA RICERCHE
- Banco di Sardegna
- IBAN: IT80K0101504801000070692495

specificando la causale del versamento e il CIG,

NB: Dovrà, inoltre, essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Sardegna Ricerche);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **almeno 270 gg.** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro

garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

d) Riduzione del 10% cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e l'operatore economico ha facoltà, in sede di offerta, di produrre la ricevuta di avvenuto pagamento. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, denominata SardegnaCat.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 20 maggio 2025 **pena l'irricevibilità della stessa.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Sardegna Ricerche assicura la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento. In tal caso Sardegna Ricerche dà tempestiva pubblicità dell'avviso di proroga sul proprio sito istituzionale.

Si applica quanto previsto al paragrafo "La piattaforma telematica di negoziazione".

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica
- C. Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte parziali né condizionate o difformi dal presente disciplinare e dai relativi allegati.

Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati etc.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere **in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà nel rispetto di quanto previsto all'art. 101 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Sardegna Ricerche può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza nella Piattaforma la sezione dedicata alla busta di qualifica per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **Allegato 2 Domanda di partecipazione e eventuali altre dichiarazioni amministrative**
- 2) **DGUE in formato elettronico (da compilare online sulla Piattaforma);**
- 3) **(Eventuale) Procura;**
- 4) **Garanzia provvisoria**, e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) **(Eventuali) Certificazioni** per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 6) **(In caso di avvalimento)** la documentazione richiesta dal paragrafo 13.4 del presente disciplinare;
- 7) **(Per i soggetti associati)** eventuale documentazione di cui al paragrafo 13.5 del presente disciplinare;
- 8) Copia ricevuta (informatica) avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC;**
- 9) **Allegato D Patto d'integrità che dovrà essere sottoscritto digitalmente;**
- 10) Allegato 7 Modulo attestazione pagamento imposta di bollo

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nelle sezioni dedicate agli ulteriori allegati.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- in caso di subappalto, la percentuale delle prestazioni da affidare a piccole e medie imprese;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara inclusi;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf) e previsto nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii. Aggiornamento per il triennio 2024 - 2026.", approvato con D.G.R. n. 3/11 del 29.01.2024 (<https://www.regione.sardegna.it/regione/amministrazionetrasparente/disposizioni-generalipiano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-per-la-trasparenza>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2/16 del 15.01.2025. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere *influito* o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna” disponibile sul sito www.sardegncat.it al link https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impresa/registrazione.jst;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento “Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale” disponibile all’indirizzo <https://sardegncat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo> e i Manuali Operativi presenti sulla medesima piattaforma;
- che tutti i documenti prodotti in copia sono conformi agli originali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- che l’offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l’offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma, ferma restando la valutazione della stazione appaltante su quanto eventualmente dichiarato nel documento di cui al paragrafo 14.1 (segreti tecnici e commerciali) del disciplinare;
- di autorizzare la stazione appaltante a consentire l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, ferma restando la valutazione dell’amministrazione su quanto eventualmente dichiarato nel documento di cui al paragrafo 14.1 (segreti tecnici e commerciali) del disciplinare;

- di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta

del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agazia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agazia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

È richiesta la compilazione dell'Allegato 7– Attestazione pagamento imposta di bollo.

A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sulla Piattaforma SardegnaCAT, specificando, in particolare, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al par. 6.3.

Per le modalità di compilazione del DGUE si rinvia ad un'attenta lettura dell'Allegato 10 – Guida alla compilazione del DGUE. Manuale per gli Operatori Economici predisposto dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza che viene messo a disposizione. Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato, sottoscritto e caricato sulla Piattaforma:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO,

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE sulla piattaforma.

Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato sulla Piattaforma SardegnaCAT seguendo le istruzioni per la compilazione del DGUE di cui all'Allegato 10 e le ulteriori istruzioni messe a disposizione dalla piattaforma.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (allegato 8)
- 2) il contratto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica (il DGUE dell'ausiliaria sarà invece sempre allegato alla domanda di partecipazione e inserito nella busta di qualifica).

Pertanto, in caso di avvalimento premiale finalizzato al miglioramento dell'offerta inserire nell'ambito della documentazione amministrativa esclusivamente il DGUE e i requisiti di ordine speciale nel fascicolo virtuale

dell'operatore economico (di seguito: FVOE) dell'ausiliaria in quanto le dichiarazioni dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento premiale andranno inseriti nell'offerta tecnica.

Si raccomanda di non inserire nella documentazione amministrativa alcun elemento/dato relativo all'offerta.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale), le parti dovranno allegare alla domanda il solo contratto per il prestito dei requisiti di partecipazione oltre all'allegato 8.

13.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Resta ferma in ogni caso la presentazione del DGUE da parte di ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE

N.B.

La Busta di Qualifica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell'Offerta economica.

13.6 PATTO D'INTEGRITÀ

I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all'Allegato D. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, nu n. 2/16 del 15.1.2025, individua come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 3.1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita *“Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”*

Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra Sardegna Ricerche e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

14.OFFERTA TECNICA.

L'operatore economico dovrà caricare a Sistema nella busta “Offerta tecnica”, la documentazione come di seguito specificato: a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto “13.1” e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle competenze ed esperienze pregresse dei singoli componenti del gruppo di lavoro indicato in Capitolato mediante l'apposito modulo di "ALLEGATO 4 Gruppo di lavoro griglia figure professionali" sottoscritto dall'operatore economico;
- c) in caso di avvalimento premierale, contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta secondo quanto stabilito dal paragrafo 7.
- d) (Eventuale) Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, necessaria per l'assegnazione dei punti relativi al criterio di valutazione "parità di genere";
- e) (Eventuale) Certificazione comprovante le misure di Gestione ambientale e/o responsabilità sociale;
- f) ulteriori documenti richiesti a corredo dell'offerta tecnica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e deve contenere la proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione, indicati nella tabella "Criteri di valutazione" la proposta di esecuzione del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Sardegna Ricerche è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La relazione tecnica è costituita da un documento che non potrà superare le 40 pagine (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Le ulteriori pagine, in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non verranno prese in esame. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio; si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi l'indice, eventuali grafici e tabelle il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente.

La Relazione tecnica del servizio offerto è così strutturata:

Capitoli offerta tecnica appaltatore	Oggetto del singolo capitolo
Capitolo 0	Premessa e indice
Capitolo 1	Descrizione dei servizi, dettagliando la proposta in relazione a quanto previsto dal capitolato e specificandone caratteristiche e coerenza con il contesto specifico di riferimento
Capitolo 2	Le modalità di esecuzione e la descrizione delle fasi operative
Capitolo 3	Le modalità di monitoraggio: previsione di una griglia di indicatori significativi e rilevabili, delle modalità di raccolta dei dati e di reporting
Capitolo 4	Il cronoprogramma complessivo delle attività con cui l'offerente si impegna ad eseguire i servizi
Capitolo 5	La descrizione e composizione del gruppo di lavoro, costituito da personale con le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali indicate in Capitolato
Capitolo 6	Una tabella riepilogativa contenente il riferimento ai sub-criteri di valutazione e alla corrispondente pagina della relazione in cui esso viene esplicitato nell'offerta tecnica

Si evidenzia che nel Capitolato tecnico sono indicati i contenuti che cui deve necessariamente farsi riferimento per la redazione dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

NB: Il capitolo 5 della relazione sopraindicata deve dettagliare i seguenti elementi:

- 1) organizzazione, numero, ruolo da svolgere nell'appalto, in coerenza con quanto dettagliato ai fini dei criteri di valutazione;
- 2) indicazione delle responsabilità e delle attività di servizio assegnate e dell'impegno in termini di percentuali di allocazione nel progetto per ciascun componente del gruppo di lavoro, sia con riferimento alla compagine minima prevista dal capitolato, che alla eventuale compagine aggiuntiva (con la chiara distinzione fra le due compagini); il numero di giornate che si prevede di far svolgere a ciascuna figura proposta;
- 3) modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi;
- 4) modalità di interazione con l'Amministrazione.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente le competenze ed esperienze pregresse dei singoli componenti del gruppo di lavoro indicato in Capitolato mediante l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 "ALLEGATO 4 – Gruppo di lavoro (griglia figure professionali)": (**file excel**): il modulo contiene la **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'Operatore Economico concernente i requisiti di ciascun componente del Gruppo di lavoro utili, sia a soddisfare i requisiti minimi previsti a pena di esclusione e indicati dal Capitolato**, sia a consentire l'assegnazione di un punteggio al Gruppo di lavoro, secondo quanto esplicitato nella griglia di valutazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

NB: L'assenza di una o più figure professionali richieste, facenti parte del gruppo di lavoro, in possesso delle esperienze minime prescritte, comporta l'inammissibilità dell'offerta con conseguente esclusione dell'offerente.

L'Amministrazione procederà a verificare ex D.P.R. 445/2000, la veridicità di tale **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, anche mediante la richiesta dei documenti rilasciati da datori di lavoro/committenti dei componenti il gruppo di lavoro e muniti di tutti i dati utili a dimostrare la veridicità di quanto contenuto nell'Allegato 4 – Gruppo di lavoro (griglia figure professionali)".

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite (comprese quelle attinenti alla presenza del gruppo di lavoro con i requisiti minimi di esperienza e numero ivi previsti) pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice (All. II.5).

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

N.B.

L'Offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell'Offerta economica.

Tutta la documentazione relativa all'offerta deve essere resa preferibilmente in formato pdf non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo e dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. I documenti in pdf prodotti dovranno essere privi di protezione anti modifiche.

Si rinvia a quanto prescritto al paragrafo 11 in merito alle modalità presentazione e sottoscrizione dei documenti di gara e alla tipologia dei file da allegare

14.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Si evidenzia che in base all'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice, fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione *“possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”*.

L'operatore economico deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico deve allegare all'offerta tecnica una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente allega, inoltre, una copia firmata della medesima relazione tecnica e/o allegati alla stessa in cui indica, **evidenziandole con un colore diverso**, le parti ritenute segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, dichiarate tali nella dichiarazione di cui sopra, che chiede vengano oscurate dalla stazione appaltante. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

Gli operatori economici concorrenti devono compilare il *form* nella sezione “busta economica”, e caricare a Sistema il seguente allegato:

- **Allegato 3–Offerta Economica** in cui l’operatore economico dovrà indicare la percentuale di ribasso.

L’offerta deve essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione nel paragrafo 13.1

N.B.

- L’operatore economico dovrà indicare la percentuale di ribasso sia caricandola a “Sistema” sia dettagliandola nell’Allegato 3- Offerta Economica. Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso dell’offerta economica caricato a sistema e il ribasso inserito nell’Allegato 3- Offerta Economica, prevarrà quest’ultimo.

In caso di discordanza tra i valori dichiarati (cifre e lettere) viene preso in considerazione quello in lettere. Sardegna Ricerche considera i ribassi con numero di decimali sino a 2.

Sardegna Ricerche è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

NOTA BENE:

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

La percentuale di ribasso offerta non può essere pari a 0 (zero).

Saranno **escluse** dalla gara le offerte **parziali**, alternative o quelle nelle quali fossero sollevate **eccezioni** e/o **riserve** di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nei documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Resta inteso che:

- L’offerta non deve contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.

- Si procede all'aggiudicazione **anche in caso di una sola offerta purché ritenuta valida** e congrua dalla stazione appaltante
- Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
- Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La gara viene esperita ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023 sulla piattaforma www.sardegnaecat.it della Regione Sardegna.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto legislativo 36/2023, con attribuzione di punti 80 (massimo) per l'offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per l'offerta economica.

Di seguito si riportano le fasi per l'esame delle offerte:

- valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
- esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento, (prima della riparametrazione)
- lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- calcolo della soglia di anomalia. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi (ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023;
- esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
- definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase della valutazione della eventuale anomalia;
- formazione della graduatoria di gara.

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

Di seguito si dettagliano i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (da 0 a 80 punti)

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	1.1 - qualità della proposta	50
2	2.1 - gruppo di lavoro e organizzazione	26
3	3.1 - parità di genere	3
4	4.1 Gestione ambientale -responsabilità sociale	1
Totale PUNTEGGIO TECNICO		80

La Commissione giudicatrice valuterà ciascun aspetto qualitativo dell'offerta tecnica in base ai criteri, ed eventuali sub-criteri indicati nella tabella di seguito riportata.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

	CRITERI DI VALUTAZIONE
--	-------------------------------

N°	Criteri di valutazione	Punti Max	Sub-criteri	Punti max	sub-subcriterio	Punti D max	Punti T max	Punti Qmax
1	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	50	1.1	Architettura generale dell'offerta	20	1.1.1 – Chiarezza espositiva (Capacità di sintesi e livello di dettaglio nell'esposizione della proposta progettuale)	8	
						1.1.2 – Adeguatezza della proposta (Completezza e coerenza delle attività previste nell'offerta tecnica rispetto a quanto previsto nel capitolato con riferimento alla capacità dell'iniziativa di fornire adeguato sostegno per la corretta ed efficace attuazione, gestione e monitoraggio del Programma)	12	
			1.2	Qualità ed efficacia delle attività rispetto a obiettivi e specifiche	30	1.2.1 – Metodologie proposte (Adeguatezza e funzionalità delle metodologie proposte in relazione ai contenuti delle attività da capitolato)	10	
						1.2.2 - Innovatività degli strumenti e tecnologie proposti per l'erogazione del servizio, coerenti e funzionali con le prestazioni richieste e in grado di potenziare le competenze dell'Amministrazione e rafforzare la governance del Programma. Il concorrente dovrà indicare in forma tabellare gli strumenti proposti, descrivendone le caratteristiche principali ed il valore aggiunto derivante dal loro utilizzo nell'ambito della fornitura	8	

						1.2.3 – Efficacia delle modalità individuate per la gestione delle relazioni con l'amministrazione (la valutazione di efficacia terrà conto della funzionalità del modello proposto rispetto all'assetto organizzativo dell'Organismo intermedio; a tal fine dovranno essere indicate le modalità di interazione con i referenti dell'Organismo Intermedio, individuando gli stakeholder e descrivendo i flussi e le procedure attraverso appositi diagrammi)	12		
2	GRUPPO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE	26	2.1	Presenza e impegno di consulenti aggiuntivi	14	2.1.1 - Presenza di consulenti senior aggiuntivi rispetto alla composizione minima (Numero di componenti aggiuntivi rispetto al minimo richiesto con almeno 60 giornate/uomo per ciascun componente aggiuntivo), così assegnati: -1 figura aggiuntiva= 2 punti -2 figure aggiuntive= 4 punti -3 figure aggiuntive= 6 punti	6		
						2.1.2 - Presenza di consulenti junior aggiuntivi rispetto alla composizione minima (Numero di componenti aggiuntivi rispetto al minimo richiesto con almeno 60 giornate/uomo per ciascun componente aggiuntivo), così assegnati: -1 figura aggiuntiva= 2 punti -2 figure aggiuntive= 4 punti -3 figure aggiuntive= 6 punti	8		

					- 4 figure aggiuntive= 8			
			2.2	Modalità organizzative	12	2.2.1 Adeguatezza delle modalità organizzative e distribuzione dei compiti del Gruppo	6	
						2.2.2 Flessibilità organizzativa (adeguato grado di flessibilità per fronteggiare eventuali situazioni di concentrazione di attività e di picchi non programmati e/o non prevedibili, eventuali indisponibilità di personale, eventuali altre emergenze attinenti, a vario titolo, all'erogazione della fornitura. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione delle soluzioni proposte, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività delle trattazioni)	6	
3	PARITA' DI GENERE	3	3.1	Possesso dei requisiti di cui all'art. 46 bis del codice delle pari opportunità fra uomo e donna di cui al D.Lgs. n. 198/2006 (ex art. 108 c 7 D.L.gs. n. 36/2023 ss.mm.ii) In caso di Raggruppamento RTI/Consorzio il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento,	3	3.1.1 - Presentazione della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (3 punti per l'avvenuta presentazione della certificazione 0 punti in caso di mancata presentazione della certificazione)	3	

				consorzio ordinario sia in possesso della certificazione				
4	Gestione ambientale - responsabilità sociale	1	4.1	Misure di gestione ambientale e/o responsabilità sociale nell'esecuzione del servizio, nella gestione delle risorse umane e dei fornitori, comprovate da certificazioni quali ISO 14.000, EMAS, SA 8000 o equivalenti. In caso di Raggruppamento RTI/Consorzio il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario sia in possesso della certificazione	1	4.1.1 - Presentazione di una delle certificazioni comprovanti le Misure di gestione ambientale e/o responsabilità sociale nell'esecuzione del servizio, nella gestione delle risorse umane e dei fornitori (1 punto per l'avvenuta presentazione della certificazione 0 punti in caso di mancata presentazione della certificazione)		1
Totale		80			80			80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 16.2

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio tecnico per ciascuna offerta a-esima presentata $Pt(a)$, sarà poi determinato utilizzando il "metodo aggregativo compensatore" con l'applicazione della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- $Pt(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);
- W_i = peso previsto per criterio (i)
- $V(a)_i$ = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) e variabile tra 0 e 1
- \sum_n = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni criterio n = numero totale dei criteri

In relazione a ciascun criterio D (Discrezionale), la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V(a)_i$ corrispondente alla media dei valori attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della scala di valutazione riportata nella tabella B:

A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi ai sub-subcriteri.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente Tabella B - Griglia di valutazione:

TABELLA B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	da oltre lo 0,8 a 1
Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	da oltre lo 0,6 a 0,8
Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	da oltre lo 0,3 a 0,6
Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	da oltre lo 0 a 0,3

<p>Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.pri</p>	<p>0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Il coefficiente preliminare $V(a)_{pi}$ viene trasformato in coefficiente definitivo $V(a)_i$, riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:

a) se $V(max)_{pi} > 0$

$$V(a)_i = \frac{V(a)_{pi}}{V(max)_{pi}}$$

b) se $V(max)_{pi} = 0$ $V(a)_{pi} = 0$

Dove:

- $V(a)_{pi}$ = coefficiente ottenuto dal concorrente "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(max)_{pi}$ = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(a)_i$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo.

Il punteggio tecnico, attribuito per il singolo elemento di valutazione, sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo $V(a)_i$ x il Punteggio massimo attribuito al criterio.

Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun criterio di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui singoli criteri di valutazione.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito alle offerte economiche (massimo punti 20) verrà calcolato secondo la seguente formula:

Formula "bilineare"

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Sono inammissibili le offerte che superino l'importo a base d'asta.

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$

Come precisato nel paragrafo 16.2 in relazione a ciascun criterio D (Discrezionale), al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta sarà ottenuto sommando il punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica.

Non si procederà ad una seconda riparametrazione.

A seguito della valutazione tecnica e della valutazione economica, la commissione procede alla redazione della graduatoria anche avvalendosi della elaborazione automatica effettuata dal Sistema.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

La prima sessione ha luogo il **giorno 21 maggio 2025 alle ore 10**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

In una prima fase il seggio di gara, presieduto dal responsabile del progetto, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. La commissione giudicatrice procede, all'esame in una o più sedute riservate ed eventualmente lavorando da remoto, alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione saranno registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà quindi, tramite la piattaforma all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i termini indicati dalla stazione appaltante.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. ANOMALIA DELL'OFFERTA

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del progetto avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP propone alla stazione appaltante l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banca dati o sistemi di interoperabilità si applica l'art.99 comma 3bis.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e l'ulteriore documentazione richiesta nei documenti di gara.

Se la stipula non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e della Circolare 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito di Sardegna Ricerche e della Regione Sardegna:

https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=6&facetNode_1=date_2021_10_29&selecte_dNode=date_2021_10_29

e di darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore dell'amministrazione

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. In caso di problemi tecnici della Piattaforma il diritto di accesso viene comunque garantito secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio della documentazione al domicilio digitale degli operatori economici presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

26. CONTROVERSIE –

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento si comunica quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il **Titolare del trattamento** dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo rappresentante Legale pro tempore info@sardegna ricerche.it o protocollo@cert.sardegna ricerche.it (di seguito “Titolare”).

- Responsabile Protezione Dati. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Sardegna Ricerche può essere contattato al seguente riferimento: rpd@sardegna ricerche.it

I dati personali sono trattati per finalità connesse all'attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche per il tempo necessario per adempiere alle finalità comunicate tramite i documenti del presente appalto.

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salvo le comunicazioni/pubblicazioni necessarie o obbligatorie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti, periti tecnici, medici convenzionati per l'adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all'attuazione dell'appalto.

Gli operatori economici concorrenti trasmettono a Sardegna Ricerche il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del D.Lgs.36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte di Sardegna Ricerche del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:

- Il Titolare del trattamento;
- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi del procedimento e l'eventuale gestione del disciplinare.

I dati raccolti saranno inseriti nel sistema informativo (server) di Sardegna Ricerche e conservati per il tempo della durata dell'intervento. Successivamente i dati anagrafici consistenti in nome, cognome, data e luogo di nascita, email e/o pec, verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto) e comunque secondo criteri predeterminati che verranno comunicati nell'ambito di specifici trattamenti.

Si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR e in particolare:

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato, anche per il tramite del fascicolo virtuale di cui all'art.24 del Codice.

Gli utenti possono esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente link: https://www.sardegna ricerche.it/documenti/13_398_20231128113236.rtf oppure inviando una raccomandata a/r. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 – 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegna ricerche.it.